

TRIBUNALE DI NUORO

Sezione Lavoro

R.G. 91/2017

Il Giudice,
letto il ricorso che precede,
visto l'art. 415 c.p.c.

FISSA

l'udienza di discussione per il giorno 6.7.2017, ore 9,30, disponendo la comparizione personale delle parti.

Preavverte il convenuto che, in caso di mancata costituzione entro 10 giorni prima di detta udienza, incorrerà nelle decadenze di cui all'art. 416 c.p.c.

Autorizza la notifica del ricorso e del presente decreto nei confronti del convenuto e dei controinteressati secondo le modalità di cui a separato decreto emesso ai sensi dell'art. 151 c.p.c., entro il 20.4.2017.

Nuoro, 4.4.2017

Il Giudice
Dott.ssa M. A. Satta

TRIBUNALE DI NUORO

Depositato in Cancelleria

oggi

4/4/17

IL CANCELLIERE



TRIBUNALE DI NUORO

Sezione Lavoro

R.G.

Il Giudice,

vista l'istanza attorea di autorizzazione ad effettuare la notificazione – ai sensi dell'art. 151 c.p.c. , nei confronti dei soggetti contro interessati, così provvede:

visto l'art. 151 cpc, in base al quale “Il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge....quando lo consigliano circostanze particolari o esigenze di maggiore celerità, di riservatezza o di tutela della dignità”;

ritenuto che quanto precede sia conforme all'evoluzione normativa e tecnologica che permette di individuare nuovi strumenti idonei a consentire la medesima finalità di conoscibilità un tempo rimessa alla sola pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con l'indubbio vantaggio- quanto a tale modalità di notificazione - di ovviare all'eccessivo e ingiustificato onere economico della pubblicazione con modalità cartacea (cfr. sul punto anche Tar Lazio, Latina, decreto collegiale n. 950/12; Tar Lazio Roma ordinanza collegiale n. 9506/2013);

ritenuto che, nel caso all'esame, in relazione alla natura della controversia ed all'elevato numero dei potenziali controinteressati, sussistono i presupposti per autorizzare la notificazione nei modi di cui all'art. 151 c.p.c., dispone che parte ricorrente nei termini di cui all'art. 415 c.p.c. provveda a curare la pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR e sul sito web dell'USP di Nuoro e di Sassari - previa consegna agli stessi di : copia del ricorso introduttivo, del presente provvedimento su supporto informatico- dal quale risulti:

- 1.l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, il numero di registro generale del ricorso, la data dell'udienza già fissata del 6.7.2017;
- 2.il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.il sunto dei motivi del ricorso;
- 4.l'indicazione dei controinteressati, da individuarsi a cura della parte ricorrente;
- 5.il testo integrale del ricorso, del presente provvedimento e del decreto di fissazione di udienza.

Si prescrive inoltre che:

il MIUR e l'USP di Nuoro e di Sassari non rimuovano dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva del giudizio di merito, tutta la documentazione ivi inserita, ed inoltre provvedano a rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito e la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta.

Nuoro, 4.4.2017

Il Giudice
Dott.ssa M. A. Satta

